

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

12° Anno n. L 291

19 novembre 1969

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 2285/69 della Commissione, del 18 novembre 1969, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 2286/69 della Commissione, del 18 novembre 1969, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto 2
- Regolamento (CEE) n. 2287/69 della Commissione, del 18 novembre 1969, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 4
- Regolamento (CEE) n. 2288/69 della Commissione, del 18 novembre 1969, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio . . 5

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

69/411/CEE :

Decisione del Consiglio, del 10 novembre 1969, recante deroga alla decisione del 9 ottobre 1961, relativa all'uniformazione della durata degli accordi commerciali per quanto concerne l'accordo a lungo termine negoziato tra i governi della Repubblica francese e della Repubblica socialista di Romania concernente gli scambi commerciali tra i due paesi 6

69/412/CEE :

Decisione del Consiglio, del 10 novembre 1969, recante deroga alla decisione del 9 ottobre 1961, relativa all'uniformazione della durata degli accordi commerciali per quanto concerne l'accordo a lungo termine negoziato tra i governi della Repubblica italiana e della Repubblica popolare d'Ungheria concernente le relazioni commerciali ed economiche tra i due paesi 7

69/413/CEE :

Decisione del Consiglio, del 13 novembre 1969, che deroga alla decisione del 9 ottobre 1961, relativa all'uniformazione della durata degli accordi commerciali per quanto concerne l'accordo a lungo termine negoziato tra i governi della Repubblica italiana e della Repubblica socialista di Cecoslovacchia concernente gli scambi commerciali tra i due paesi 8

69/414/CEE :	
Decisione del Consiglio, del 13 novembre 1969, che istituisce un Comitato permanente per i prodotti alimentari	9
Commissione	
69/415/CEE :	
Decisione della Commissione, del 31 ottobre 1969, relativa al trasporto di 1.700 tonnellate di risone appartenenti all'organismo d'intervento italiano	11
69/416/CEE :	
Decisione della Commissione, del 3 novembre 1969, relativa alla fissazione del prezzo minimo del burro per la terza asta particolare effettuata nel quadro dell'asta permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1871/69	12
69/417/CEE :	
Decisione della Commissione, del 3 novembre 1969, relativa alla fissazione del prezzo minimo del latte scremato in polvere per la sedicesima asta particolare effettuata in conformità del regolamento (CEE) n. 1286/69	13
69/418/CEE :	
Decisione della Commissione, del 3 novembre 1969, relativa alla fissazione del prezzo minimo del burro per la settima asta particolare effettuata nel quadro dell'asta permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1659/69	14
69/419/CEE :	
Decisione della Commissione, del 7 novembre 1969, relativa alla fissazione del prezzo minimo del latte scremato in polvere per la diciassettesima asta particolare effettuata in conformità del regolamento (CEE) n. 1286/69	15
69/420/CEE :	
Decisione della Commissione, del 7 novembre 1969, relativa alla fissazione del prezzo minimo del burro per l'ottava asta particolare effettuata nel quadro dell'asta permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1659/69	16
69/421/CEE :	
Decisione della Commissione, del 7 novembre 1969, relativa alla fissazione del prezzo minimo del burro per la quarta asta particolare effettuata nel quadro dell'asta permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1871/69	17
69/422/CEE :	
Decisione della Commissione, del 7 novembre 1969, relativa alla fissazione del prezzo minimo del burro in possesso dell'organismo d'intervento francese per l'asta di cui al regolamento (CEE) n. 2013/69	18

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2285/69 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 1969

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2218/69⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2218/69 ai prezzi offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha

avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 novembre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1969.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSCHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. I. 281 dell'8. 11. 1969, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 18 novembre 1969 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	57,03
10.01 B	Frumento duro	56,08 ⁽¹⁾
10.02	Segala	40,68
10.03	Orzo	51,54
10.04	Avena	40,60
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	36,74 ⁽²⁾
10.05 B	Granturco altro	36,74
10.07 A	Grano saraceno	25,03
10.07 B	Miglio	42,03
10.07 C	Sorgo e durra	33,68
10.07 D	Altri cereali	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	55,15
11.01 B	Farine di segala	66,65
11.02 A I a) 1	Semole e semolini di frumento (grano duro)	96,62
11.02 A I a) 2	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	59,25

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2286/69 DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 1969

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal

regolamento (CEE) n. 1593/69 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 203 del 13. 8. 1969, pag. 3.

cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 novembre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1969.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 18 novembre 1969 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0,25	0,25	0,75
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0,50
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	5,95
10.07 B	Miglio	0	0	0	1,50
10.07 C	Sorgo e durra	0	0	0	0,20
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

B. Malto

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,045	0,045	0,134	0,134
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,033	0,033	0,100	0,100
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2287/69 DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 1969
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2251/69 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato del

grano tenero, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 novembre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1969.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 286 del 14. 11. 1969, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 18 novembre 1969 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

<i>(u.c. l.)</i>					
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo e durra	0	0	0	0

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 1969

recante deroga alla decisione del 9 ottobre 1961, relativa all'uniformazione della durata degli accordi commerciali per quanto concerne l'accordo a lungo termine negoziato tra i governi della Repubblica francese e della Repubblica socialista di Romania concernente gli scambi commerciali tra i due paesi

(69/411/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 111 e 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 della decisione del Consiglio, del 9 ottobre 1961⁽¹⁾, la durata degli accordi concernenti i rapporti commerciali tra gli Stati membri ed i paesi terzi non può oltrepassare la fine del periodo transitorio;

considerando che il governo francese ha negoziato con il governo della Repubblica socialista di Romania un accordo a lungo termine per il periodo 1970/1974 concernente gli scambi commerciali;

considerando che l'obiettivo fondamentale dell'accordo, consistente nel maggior sviluppo possibile dei rapporti commerciali al fine di ottenere il massimo beneficio reciproco, non è incompatibile con l'orientamento generale della politica commerciale comune;

considerando che gli strumenti e le modalità di attuazione di detto accordo, quali la fissazione annua di elenchi di contingenti, non devono frapporre ostacoli all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando che le trattative su detti elenchi di contingenti devono essere precedute da consultazioni comunitarie in virtù della decisione del Consi-

glio del 9 ottobre 1961, che instaura una procedura di consultazione⁽²⁾;

considerando che tali consultazioni, per quanto concerne gli elenchi di contingenti previsti per il 1970, hanno avuto luogo e non ne è emersa alcuna incompatibilità con le norme comunitarie;

considerando che, dopo la fine del periodo transitorio, ogni atto di applicazione dell'accordo, e in particolare la fissazione, da parte della Commissione mista, di elenchi di contingenti per il 1971 e per gli anni successivi, dovrà essere conforme alle norme comunitarie già in vigore, nonché alle altre decisioni che il Consiglio avrà adottato in materia;

considerando che una clausola dell'accordo precisa che « i governi firmatari si riservino il diritto di procedere a consultazioni per la revisione eventuale del presente accordo, in funzione dei loro impegni internazionali... »;

considerando che, dalle assicurazioni date dal governo francese, emerge che tale clausola gli consentirà di conformarsi agli obblighi derivanti dal trattato in materia di attuazione della politica commerciale comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata a derogare all'articolo 1 della decisione del Consiglio, del 9 ot-

⁽¹⁾ GU n. 71 del 4. 11. 1961, pag. 1274/61.

⁽²⁾ GU n. 71 del 4. 11. 1961, pag. 1273/61.

tobre 1961, relativa all'uniformazione della durata degli accordi commerciali con i paesi terzi, per quanto riguarda l'accordo a lungo termine tra i governi della Repubblica francese e della Repubblica socialista di Romania concernente gli scambi commerciali fra i due paesi e il protocollo allegato.

Articolo 2

Sono escluse dalla presente deroga le modalità di applicazione dell'accordo per gli anni 1971, 1972, 1973 e 1974 e in particolare le misure previste nel quadro degli articoli 2 e 7, che restano soggetti alle norme e alle procedure comunitarie attualmente in vigore, in particolare a quelle previste nelle due decisioni del Consiglio del 9 ottobre 1961, relative rispettivamente all'uniformazione della durata degli

accordi commerciali con i paesi terzi e ad una procedura di consultazione, nonché a quelle che saranno adottate dal Consiglio in materia di politica commerciale comune.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. J. DE KOSTER

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 1969

recante deroga alla decisione del 9 ottobre 1961, relativa all'uniformazione della durata degli accordi commerciali per quanto concerne l'accordo a lungo termine negoziato tra i governi della Repubblica italiana e della Repubblica popolare di Ungheria concernente le relazioni commerciali ed economiche tra i due paesi

(69/412/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 111 e 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 della decisione del Consiglio del 9 ottobre 1961 ⁽¹⁾, la durata degli accordi concernenti i rapporti commerciali tra gli Stati membri ed i paesi terzi non può oltrepassare la fine del periodo transitorio;

considerando che il governo italiano ha negoziato con il governo della Repubblica popolare di Ungheria un accordo a lungo termine per il periodo 1970/1974 concernente gli scambi commerciali;

considerando che l'obiettivo fondamentale dell'accordo, consistente nel maggiore sviluppo possibile dei rapporti commerciali al fine di ottenere il massimo beneficio reciproco, non è incompatibile con l'orientamento generale della politica commerciale comune;

considerando che gli strumenti e le modalità di attuazione di detto accordo, quali la fissazione annua

di elenchi di contingenti, non devono frapporre ostacoli all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando che le trattative su detti elenchi di contingenti devono essere precedute da consultazioni comunitarie in virtù della decisione del Consiglio del 9 ottobre 1961, che instaura una procedura di consultazione ⁽²⁾;

considerando che tali consultazioni, per quanto concerne gli elenchi di contingenti previsti per il 1970, hanno avuto luogo e non ne è emersa alcuna incompatibilità con le norme comunitarie;

considerando che, dopo la fine del periodo transitorio, ogni atto di applicazione dell'accordo, e in particolare la fissazione, da parte della Commissione mista, di elenchi di contingenti per il 1971 e per gli anni successivi, dovrà essere conforme alle norme comunitarie già in vigore, nonché alle altre decisioni che il Consiglio avrà adottato in materia;

considerando che una clausola dell'accordo precisa che « su proposta di una delle due parti contraenti,

⁽¹⁾ GU n. 71 del 4. 11. 1961, pag. 1274/61.

⁽²⁾ GU n. 71 del 4. 11. 1961, pag. 1273/61.

in funzione dei suoi impegni internazionali, saranno avviate trattative per la revisione del presente accordo, al fine di apportarvi le necessarie modifiche. Tali negoziati dovranno essere proseguiti in modo da consentire, conformemente allo spirito e agli obiettivi fondamentali dell'accordo, di assicurare ai due contraenti benefici uguali » ;

considerando che, dalle assicurazioni date dal governo italiano, emerge che tale clausola gli consentirà di conformarsi agli obblighi derivanti dal trattato in materia di attuazione della politica commerciale comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata a derogare all'articolo 1 della decisione del Consiglio, del 9 ottobre 1961, relativa all'uniformazione della durata degli accordi commerciali con i paesi terzi, per quanto riguarda l'accordo a lungo termine tra i governi della Repubblica italiana e della Repubblica popolare di Ungheria concernente gli scambi commerciali fra i due paesi e il protocollo allegato.

Articolo 2

Sono escluse dalla presente deroga le modalità di applicazione dell'accordo per gli anni 1971, 1972, 1973 e 1974 e in particolare le misure previste nel quadro degli articoli 1 e 6, che restano soggetti alle norme e alle procedure comunitarie attualmente in vigore, in particolare a quelle previste nelle due decisioni del Consiglio, del 9 ottobre 1961, relative rispettivamente all'uniformazione della durata degli accordi commerciali con i paesi terzi e ad una procedura di consultazione, nonché a quelle che saranno adottate dal Consiglio in materia di politica commerciale comune.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. J. DE KOSTER

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 1969

che deroga alla decisione del 9 ottobre 1961, relativa all'uniformazione della durata degli accordi commerciali per quanto concerne l'accordo a lungo termine negoziato tra i governi della Repubblica italiana e della Repubblica socialista di Cecoslovacchia concernente gli scambi commerciali tra i due paesi

(69/413/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 111 e 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 della decisione del Consiglio del 9 ottobre 1961 ⁽¹⁾, la durata degli accordi concernenti i rapporti commerciali tra gli Stati membri ed i paesi terzi non può oltrepassare la fine del periodo transitorio ;

considerando che il governo italiano ha negoziato con il governo della Repubblica socialista di Cecoslovacchia un accordo a lungo termine per il periodo 1970/1974 concernente gli scambi commerciali ;

considerando che l'obiettivo fondamentale dell'accordo, consistente nel favorire lo sviluppo degli

scambi commerciali e il loro ulteriore incremento, per conseguirne il massimo beneficio reciproco, non è incompatibile con l'orientamento generale della politica commerciale comune ;

considerando che gli strumenti e le modalità di attuazione di detto accordo, quali la fissazione annua di elenchi di contingenti, non devono frapporre ostacoli all'attuazione della politica commerciale comune ;

considerando che le trattative su detti elenchi di contingenti devono essere precedute da consultazioni comunitarie in virtù della decisione del Consiglio del 9 ottobre 1961, che istituisce una procedura di consultazione ⁽²⁾ ;

⁽¹⁾ GU n. 71 del 4. 11. 1961, pag. 1274/61.

⁽²⁾ GU n. 71 del 4. 11. 1961, pag. 1273/61.

considerando che tali consultazioni, per quanto concerne gli elenchi di contingenti previsti per il 1970, hanno avuto luogo e non ne è emersa alcuna incompatibilità con le norme comunitarie, essendo inteso che i superamenti dei contingenti e le altre autorizzazioni governative supplementari per l'importazione formeranno oggetto di consultazioni, conformemente all'articolo 2 della decisione del 9 ottobre 1961, relativa alla procedura di consultazione ;

considerando che, secondo quanto precisato in una clausola dell'accordo, « le due parti contraenti, riferendosi ai loro impegni internazionali, apriranno trattative per la revisione del presente Accordo, al fine di apportarvi le modifiche necessarie, senza che tuttavia il risultato delle trattative possa pregiudicare gli obiettivi fondamentali del presente Accordo e segnatamente il principio dell'uguaglianza e della parità dei vantaggi per i due paesi » ;

considerando che, dalle assicurazioni date dal governo italiano, emerge che tale clausola gli consentirà di conformarsi agli obblighi derivanti dal trattato e in particolare in materia di attuazione della politica commerciale comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata a derogare all'articolo 1 della decisione del Consiglio del 9 ottobre 1961, relativa all'uniformazione della durata degli accordi commerciali con i paesi terzi, per

quanto riguarda l'accordo a lungo termine tra i governi della Repubblica italiana e della Repubblica socialista di Cecoslovacchia concernente gli scambi commerciali fra i due paesi e il protocollo allegato.

Articolo 2

Sono escluse dalla presente deroga le modalità di applicazione dell'accordo per gli anni 1971, 1972, 1973 e 1974 e in particolare le misure previste nel quadro degli articoli 2 e 7. Queste modalità e i superamenti dei contingenti e le altre autorizzazioni supplementari governative per l'importazione per gli anni 1970, 1971, 1972, 1973 e 1974 restano soggetti alle norme e alle procedure comunitarie attualmente in vigore, in particolare a quelle previste nelle due decisioni del Consiglio del 9 ottobre 1961, relative rispettivamente all'uniformazione della durata degli accordi commerciali con i paesi terzi e ad una procedura di consultazione, nonché a quelle che saranno adottate dal Consiglio in materia di politica commerciale comune.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 13 novembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. DE BLOCK

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 1969

che istituisce un Comitato permanente per i prodotti alimentari

(69/414/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,

considerando che, nei casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione competenze nel settore dei prodotti alimentari, occorre istituire un Comitato composto di rappresentanti degli Stati membri per garantire una stretta cooperazione tra gli Stati mem-

bri e la Commissione e per dare a quest'ultima la possibilità di procedere alla consultazione di esperti ;

considerando che è inoltre opportuno che tale cooperazione si estenda a tutti i settori oggetto di una regolamentazione comunitaria in queste materie ; che a tal fine occorre abilitare il Comitato ad esaminare qualsiasi problema riguardante detti settori,

DECIDE :

Articolo 1

È istituito un Comitato permanente per i prodotti alimentari, in appresso denominato il « Comitato »,

composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 2

Il Comitato esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle disposizioni adottate dal Consiglio nel settore dei prodotti alimentari, nei casi e alle condizioni in esse previsti.

Esso può inoltre prendere in esame ogni altro problema che rientri nell'ambito di tali disposizioni e che sia sollevato dal Presidente, su iniziativa di quest'ultimo, o a richiesta di uno Stato membro.

Articolo 3

Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Fatto a Bruxelles, addì 13 novembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. DE BLOCK

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1969

relativa al trasporto di 1.700 tonnellate di risone appartenenti all'organismo d'intervento italiano

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(69/415/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 25,

visto il regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1892/68 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 787/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nei settori dei cereali e del riso ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera g),

considerando che in Sardegna il raccolto di risone 1968 è stato tanto abbondante da coprire l'utilizzazione locale e provocare apporti tali all'intervento che 1.700 tonnellate di risone si trovano tuttora nei

magazzini del centro di commercializzazione di Oristano ;

considerando che tale centro è il solo centro di commercializzazione della provincia di Cagliari che figura nell'elenco compilato in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 359/67/CEE ; che i quantitativi in causa rappresentano oltre la metà della capienza dei magazzini di tale centro ;

considerando d'altra parte che, sulla base delle previsioni per il raccolto 1969 attualmente in corso, si prospetta un quantitativo di risone più importante dello scorso anno ; che è pertanto probabile che gli sbocchi locali, che già non hanno potuto assorbire il raccolto 1968, non permetteranno di smerciare tutto il risone raccolto nel 1969 ;

considerando che l'organismo d'intervento italiano deve di conseguenza essere pronto a prendere in consegna, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento n. 359/67/CEE, le eccedenze locali di risone nei magazzini del centro di commercializzazione di Oristano ; che a tal fine è indispensabile provvedere allo sgombero di tali magazzini ;

considerando che l'organismo d'intervento non ha alcuna possibilità di smerciare a breve termine le attuali giacenze sul mercato interno nelle condizioni previste dal regolamento n. 471/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita del risone in possesso degli organismi d'intervento ⁽⁶⁾ ;

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.

⁽⁴⁾ GU n. L 289 del 29. 11. 1968, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 105 del 2. 5. 1969, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 12.

considerando inoltre che uno sgombero immediato tramite smercio dei quantitativi in causa sul mercato mondiale esporrebbe a costi relativamente elevati a causa della pesantezza attuale del mercato, sul quale il risone non viene abitualmente richiesto ;

considerando che è possibile rimediare alla situazione attuale soltanto trasportando il riso in possesso dell'organismo d'intervento dal centro di Oristano fino ad una regione nella quale vi siano ancora possibilità d'immagazzinamento ; che una tale regione deve essere una fra le più vicine ad Oristano e permettere che un'ulteriore rimessa in vendita possa effettuarsi nelle migliori condizioni possibili ;

considerando che in data 8 ottobre 1969 la Repubblica italiana ha informato la Commissione che intendeva trasportare le suddette 1.700 tonnellate di risone dal centro di commercializzazione di Oristano a quello di Vercelli ;

considerando che, nella situazione anzidescritta, occorre constatare che detto trasporto è necessario ; considerando che tale trasporto deve effettuarsi nelle condizioni più favorevoli ;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 787/69 si rende necessario il trasporto, effettuato in con-

formità delle disposizioni dell'articolo 2, di 1.700 tonnellate di risone in possesso dell'organismo d'intervento italiano.

Articolo 2

1. 1.700 tonnellate di risone vengono trasportate all'interno del territorio italiano dal centro di commercializzazione di Oristano a quello di Vercelli.

2. Il carico dei quantitativi di cui trattasi viene effettuato fino al 10 dicembre 1969.

3. L'organismo d'intervento italiano garantisce il ricorso alla combinazione più favorevole di mezzi di trasporto sulla base delle tariffe esistenti.

Articolo 3

La Repubblica italiana informa la Commissione, al più tardi due mesi dopo l'esecuzione dell'operazione di cui all'articolo 2, in merito allo svolgimento della stessa.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 1969

relativa alla fissazione del prezzo minimo del burro per la terza asta particolare effettuata nel quadro dell'asta permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1871/69

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(69/416/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dal

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

regolamento (CEE) n. 1398/69⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato per

⁽²⁾ GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

ultimo dal regolamento (CEE) n. 1211/69 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, in base all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1871/69 della Commissione, del 22 settembre 1969, relativo ad un'asta permanente per materia grassa proveniente dal latte, destinata alla fabbricazione di miscele di grassi e appartenente agli organismi d'intervento tedesco, francese e olandese ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2060/69 ⁽³⁾, gli organismi d'intervento francese e olandese hanno indetto un'asta permanente per alcuni quantitativi di burro in loro possesso ;

considerando che quest'asta è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1732/69 della Commissione, del 1° settembre 1969, relativo ad aste permanenti per lo smaltimento di materia grassa proveniente dal latte destinata alla fabbricazione di miscele di grassi ⁽⁴⁾ ; che l'articolo 11 di tale regolamento prevede che, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni asta particolare, deve essere fissato un prezzo minimo di vendita ;

considerando che, a motivo delle offerte presentate per la terza asta particolare, della situazione dei

⁽¹⁾ GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 238 del 23. 9. 1969, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 263 del 21. 10. 1969, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 222 del 2. 9. 1969, pag. 1.

mercati e del fatto che si tratta di burro destinato alla fabbricazione di talune miscele di grassi, è opportuno fissare il prezzo minimo al livello che figura più sotto ;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per la terza asta particolare effettuata a titolo del regolamento (CEE) n. 1871/69, che termina il 28 ottobre 1969, il prezzo minimo da adottare per l'aggiudicazione è fissato a 12,50 unità di conto per 100 kg.

Articolo 2

La Repubblica francese ed il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 1969

relativa alla fissazione del prezzo minimo del latte scremato in polvere per la sedicesima asta particolare effettuata in conformità del regolamento (CEE) n. 1286/69

(I testi in lingua francese, tedesca e olandese sono i soli facenti fede)

(69/417/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regola-

mento (CEE) n. 1398/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, nonché l'articolo 35,

considerando che, a titolo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1286/69 della Commissione, del 3 luglio 1969, relativo all'asta permanente per il latte scremato in polvere appartenente agli organismi d'intervento belga, tedesco, francese e olandese e destinato alla trasformazione in alimenti composti

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.

per suini o pollame⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2131/69⁽²⁾, detti organismi d'intervento hanno indetto un'asta permanente per alcuni quantitativi di latte scremato in polvere in loro possesso ;

considerando che quest'asta è effettuata, salvo disposizioni contrarie previste dal regolamento (CEE) n. 1286/69, in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1285/69 della Commissione, del 3 luglio 1969, relativo ad alcune disposizioni per l'asta permanente per il latte scremato in polvere destinato alla trasformazione in alimenti composti per i suini o il pollame, proveniente dalle scorte degli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2099/69⁽⁴⁾; che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1285/69 prevede che, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni asta particolare, deve essere fissato un prezzo minimo di vendita per ogni utilizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento ;

considerando che, a motivo delle offerte presentate per la sedicesima asta particolare, della situazione dei mercati e dell'utilizzazione particolare del latte

scremato in polvere, è opportuno fissare il prezzo minimo al livello che figura più sotto ;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per la sedicesima asta particolare effettuata a titolo del regolamento (CEE) n. 1286/69, il cui termine per la presentazione delle offerte è terminato il 27 ottobre 1969, il prezzo minimo di vendita da adottare per l'aggiudicazione è fissato a 10,50 unità di conto per 100 kg, per le due utilizzazioni del latte scremato in polvere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1285/69.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese ed il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 4. 7. 1969, pag. 27.

⁽²⁾ GU n. L 271 del 29. 10. 1969, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 162 del 4. 7. 1969, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 25. 10. 1969, pag. 17.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 1969

relativa alla fissazione del prezzo minimo del burro per la settima asta particolare effettuata nel quadro dell'asta permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1659/69

(I testi in lingua francese, tedesca e olandese sono i soli facenti fede)

(69/418/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regola-

mento (CEE) n. 1398/69⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato per

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

ultimo dal regolamento (CEE) n. 1211/69 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, in base all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1659/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo a delle aste permanenti per il burro d'ammasso in possesso degli organismi d'intervento, che modifica in particolare il regolamento (CEE) n. 1033/69 e che pone termine alle aste permanenti di cui al regolamento (CEE) n. 1034/69 ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1768/69 ⁽³⁾, detti organismi d'intervento hanno indetto un'asta permanente per alcuni quantitativi di burro in loro possesso ;

considerando che quest'asta è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1033/69 della Commissione, del 3 giugno 1969, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro mediante asta ad alcune industrie di trasformazione esportatrici ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1659/69 ; che l'articolo 11 di tale regolamento prevede che, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni asta particolare, deve essere fissato un prezzo minimo di vendita ;

considerando che, a motivo delle offerte presentate per la settima asta particolare, della situazione dei

mercati e del fatto che si tratta di burro destinato ad alcune industrie di trasformazione esportatrici, è opportuno fissare il prezzo minimo al livello che figura più sotto ;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per la settima asta particolare effettuata a titolo del regolamento (CEE) n. 1659/69, che termina il 28 ottobre 1969, il prezzo minimo da adottare per l'aggiudicazione è fissato a 25,00 unità di conto per 100 kg.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese ed il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 23. 8. 1969, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 226 del 6. 9. 1969, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 136 del 6. 6. 1969, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1969

relativa alla fissazione del prezzo minimo del latte scremato in polvere per la diciassettesima asta particolare effettuata in conformità del regolamento (CEE) n. 1286/69

(I testi in lingua francese, tedesca e olandese sono i soli facenti fede)

(69/419/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti

lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, nonché l'articolo 35, considerando che, a titolo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1286/69 della Commissione, del 3 luglio 1969, relativo all'asta permanente per il latte scremato in polvere appartenente agli organismi

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.

d'intervento belga, tedesco, francese e olandese e destinato alla trasformazione in alimenti composti per suini o pollame⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2131/69⁽²⁾, detti organismi indicano un'asta permanente per alcuni quantitativi di latte scremato in polvere in loro possesso ;

considerando che quest'asta è effettuata, salvo disposizioni contrarie previste dal regolamento (CEE) n. 1286/69, in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1285/69 della Commissione, del 3 luglio 1969, relativo ad alcune disposizioni per l'asta permanente per il latte scremato in polvere destinato alla trasformazione in alimenti composti per i suini o il pollame, proveniente dalle scorte degli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2073/69⁽⁴⁾; che l'articolo 4 a) del regolamento (CEE) n. 1286/69 prevede che, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni asta particolare, deve essere fissato un prezzo minimo di vendita per ogni utilizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1285/69 tanto per il latte scremato in polvere di cui all'articolo 1, paragrafo 2), lettera a), che per quello di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1286/69 ;

considerando che, a motivo delle offerte presentate per la diciassettesima asta particolare, della situazione dei mercati e dell'utilizzazione particolare del latte scremato in polvere, è opportuno fissare il prezzo minimo al livello che figura più sotto ;

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 4. 7. 1969, pag. 27.

⁽²⁾ GU n. L 271 del 29. 10. 1969, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 162 del 4. 7. 1969, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 265 del 23. 10. 1969, pag. 7.

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per la diciassettesima asta particolare effettuata a titolo del regolamento (CEE) n. 1286/69, il cui termine per la presentazione delle offerte è terminato il 4 novembre 1969, il prezzo minimo di vendita da adottare per l'aggiudicazione è fissato, per le due utilizzazioni del latte scremato in polvere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1285/69,

- a 10,50 unità di conto per 100 kg di latte scremato in polvere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1286/69 ;
- a 9,50 unità di conto per 100 kg di latte scremato in polvere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1286/69.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese ed il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1969

relativa alla fissazione del prezzo minimo del burro per l'ottava asta particolare effettuata nel quadro dell'asta permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1659/69

(I testi in lingua francese, tedesca e olandese sono i soli facenti fede)

(69/420/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei pro-

dotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.

che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1211/69⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, in base all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1659/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo a delle aste permanenti per il burro d'ammasso in possesso degli organismi d'intervento, che modifica in particolare il regolamento (CEE) n. 1033/69 e che pone termine alle aste permanenti di cui al regolamento (CEE) n. 1034/69⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1768/69⁽⁴⁾, detti organismi d'intervento hanno indetto un'asta permanente per alcuni quantitativi di burro in loro possesso;

considerando che quest'asta è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1033/69 della Commissione, del 3 giugno 1969, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro mediante asta ad alcune industrie di trasformazione esportatrici⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1659/69; che l'articolo 11 di tale regolamento prevede che, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni asta particolare, deve essere fissato un prezzo minimo di vendita;

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 211 del 23. 8. 1969, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 226 del 6. 9. 1969, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 136 del 6. 6. 1969, pag. 1.

considerando che, a motivo delle offerte presentate per l'ottava asta particolare, della situazione dei mercati e del fatto che si tratta di burro destinato ad alcune industrie di trasformazione esportatrici, è opportuno fissare il prezzo minimo al livello che figura più sotto;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per l'ottava asta particolare effettuata a titolo del regolamento (CEE) n. 1659/69, che termina il 4 novembre 1969, il prezzo minimo da adottare per l'aggiudicazione è fissato a 25,00 unità di conto per 100 kg.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese ed il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1969

relativa alla fissazione del prezzo minimo del burro per la quarta asta particolare effettuata nel quadro dell'asta permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1871/69

(I testi in lingua francese ed olandese sono i soli facenti fede)

(69/421/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dal rego-

lamento (CEE) n. 1398/69⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato per

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

ultimo dal regolamento (CEE) n. 1211/69 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, in base all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1871/69 della Commissione, del 22 settembre 1969, relativo ad un'asta permanente per materia grassa proveniente dal latte, destinata alla fabbricazione di miscele di grassi e appartenente agli organismi d'intervento tedesco, francese e olandese ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2060/69 ⁽³⁾, gli organismi d'intervento francese e olandese hanno indetto un'asta permanente per alcuni quantitativi di burro in loro possesso;

considerando che quest'asta è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1732/69 della Commissione, del 1° settembre 1969, relativo ad aste permanenti per lo smaltimento di materia grassa proveniente dal latte destinata alla fabbricazione di miscele di grassi ⁽⁴⁾; che l'articolo 11 di tale regolamento prevede che, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni asta particolare, deve essere fissato un prezzo minimo di vendita;

considerando che, a motivo delle offerte presentate per la quarta asta particolare, della situazione dei

mercati e del fatto che si tratta di burro destinato alla fabbricazione di talune miscele di grassi, è opportuno fissare il prezzo minimo al livello che figura più sotto;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la quarta asta particolare effettuata a titolo del regolamento (CEE) n. 1871/69, che termina il 4 novembre 1969, il prezzo minimo da adottare per l'aggiudicazione è fissato a 12,50 unità di conto per 100 kg.

Articolo 2

La Repubblica francese ed il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 238 del 23. 9. 1969, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 263 del 21. 10. 1969, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 222 del 2. 9. 1969, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1969

relativa alla fissazione del prezzo minimo del burro in possesso dell'organismo d'intervento francese per l'asta di cui al regolamento (CEE) n. 2013/69

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(69/422/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal rego-

lamento (CEE) n. 1398/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regola-

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

mento (CEE) n. 1211/69 ⁽¹⁾, prevede la fissazione di un prezzo minimo di vendita del burro detenuto dall'organismo d'intervento ;

considerando che l'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 685/69 della Commissione, del 14 aprile 1969, relativo alle modalità d'applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte ⁽²⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1273/69 ⁽³⁾, prevede che il prezzo minimo di vendita viene fissato per ciascuna categoria di burro, tenendo presente che una categoria corrisponde ad una o più partite di burro con caratteristiche comuni; che questo prezzo deve essere fissato tenendo conto delle offerte ricevute se la vendita si effettua tramite bando di gara ;

considerando che, in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2013/69 della Commissione, del 13 ottobre 1969, relativo a dei bandi di gara per lo smaltimento di burro di ammasso in possesso degli organismi d'intervento tedesco, francese e olandese e destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽⁴⁾, l'organismo d'intervento francese indice un'asta per 5.000 tonnellate di burro in suo possesso ;

⁽¹⁾ GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 161 del 3. 7. 1969, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 258 del 14. 10. 1969, pag. 6.

considerando che, a motivo delle offerte presentate per la gara e della situazione dei mercati, è opportuno fissare il prezzo minimo al livello che figura più sotto ;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il prezzo minimo da adottare per l'aggiudicazione di cui al regolamento (CEE) n. 2013/69 è fissato a 140,43 unità di conto per 100 kg.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

